



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 gennaio 2021, sul «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023) (Rep. Atti n. 11/CSR)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 gennaio 2021, n. 23;

CONSIDERATO che il Piano sopra citato prevede l'istituzione di una rete italiana di *preparedness* pandemica influenzale costituita da «referenti nominati dalle Regioni/PA (e) coordinata dal Ministero della Salute con presenza di esperti da istituzioni chiave per la *preparedness* pandemica nazionale tra cui l'ISS, AIFA, AGENAS, INAIL e altre istituzioni pubbliche rilevanti»;

CONSIDERATO il preminente ruolo attribuito alla predetta Rete quale «riferimento di un approccio dinamico alla *preparedness* che possa interfacciarsi con le ormai consolidate e parimenti previste reti epidemiologiche e virologiche per la sorveglianza basata su indicatori e su eventi (ad esempio la rete InFluNet e il Network italiano di epidemic intelligence), che vengono formalizzate laddove necessario»;

VISTO il decreto del Capo di Gabinetto del Ministro della salute 15 marzo 2021, mediante il quale è stata istituita la Cabina di regia per la promozione e il coordinamento delle attività correlate all'attuazione del «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)»;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso delle consultazioni svolte dalla Cabina di regia sopra citata;

RITENUTO, necessario provvedere all'istituzione della Rete di sanità pubblica prevista nel PanFlu 2021 - 2023, al fine di rafforzare la *preparedness* pandemica influenzale;

PRESO ATTO delle designazioni dei relativi rappresentanti da parte del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Agencia Italiana del farmaco, dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, del Coordinamento interregionale della prevenzione;

RITENUTO opportuno, anche sulla base delle interlocuzioni svolte con il Coordinamento interregionale per la Prevenzione (C.I.P.) della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (P.A.), di inserire nella Rete un Referente per ciascuna delle Regioni e P.A.;

RITENUTO, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per l'istituzione della Rete italiana di *preparedness* pandemica influenzale;

DECRETA:

Art. 1

(Costituzione della Rete italiana di preparedness pandemica influenzale)

1. È costituita la Rete italiana di *preparedness* pandemica influenzale (d'ora in poi indicata come "Rete"), a cui sono attribuiti i compiti previsti nel «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» e come ulteriormente delineati nel successivo articolo 2.
2. La Rete è coordinata dal Ministero della salute e opera secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui al successivo articolo 4, coadiuvata da apposita segreteria tecnico-organizzativa presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 2

(Mandato e compiti della Rete italiana di preparedness pandemica influenzale)

1. La Rete svolge le funzioni di *governance* per le attività di *preparedness* e risposta pandemica e recupero post-pandemico come previsto dal PanFlu 2021-2023 al fine di minimizzare i rischi derivanti da una pandemia influenzale e mitigarne l'impatto.
2. La Rete promuove la formazione continua specifica in materia e ne costituisce il *target*.
3. La Rete costituisce il punto di riferimento per la partecipazione a esercizi di simulazione pandemica, siano essi su base nazionale o internazionale, e ne costituisce il *target*.
4. La Rete promuove e collabora alla definizione e al monitoraggio di un Piano di contingenza operativo previsto nel PanFlu 2021-2023 per la pianificazione integrata, coordinata e multidisciplinare in caso di emergenza pandemica influenzale.
5. La Rete formula proposte per i futuri aggiornamenti del Piano, sulla base dei risultati del monitoraggio del PanFlu 2021-2023.
6. Al fine di realizzare i propri compiti, la Rete:
 - a) collabora e si interfaccia con le reti epidemiologiche e virologiche per la sorveglianza basata su indicatori e su eventi, sia quelle consolidate (es: rete InFluNet, Network italiano di *epidemic intelligence*), che quelle che verranno formalizzate durante il periodo di vigenza del PanFlu;
 - b) promuove e acquisisce studi *ad hoc* sul potenziale impatto del patogeno influenzale pandemico sulla popolazione e i servizi sanitari italiani, anche attraverso l'attivazione

della rete multidisciplinare di esperti DISPATCH (epiDemic Intelligence, Scenari Pandemici, vAluTazione risCHio);

- c) Collabora con il C.I.P. nelle attività di coordinamento della pianificazione relativa ai Piani pandemici regionali, di promozione della implementazione della pianificazione regionale e di definizione di un sistema di indicatori per l'automonitoraggio;
- d) Collabora con le rilevanti Organizzazioni europee ed internazionali attive nel campo della *preparedness*.

7. Il Ministero della salute può avvalersi della Rete per ogni altra attività nel campo della *preparedness*, anche rispetto ad altri agenti patogeni emergenti non influenzali non esplicitamente previsti nel PanFlu 2021-2023.

Art. 3

(Composizione e durata)

I. La Rete è così composta:

- a) il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in qualità di Coordinatore;
- b) il Direttore dell'Ufficio 3 e il Direttore dell'Ufficio 5 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in qualità di Vice Coordinatori, di cui uno con funzioni vicarie;
- c) il Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
- d) il Direttore generale dispositivi medici e servizio farmaceutico del Ministero della salute;
- e) il Direttore generale professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN del Ministero della salute;
- f) il Direttore generale sanità animale e farmaci veterinari del Ministero della salute;
- g) il Direttore generale per l'igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute;
- h) il Direttore generale dei sistemi informativi e statistici del Ministero della salute;
- i) il prof. Giuseppe IPPOLITO, esperto indicato dal Ministro della salute;
- j) la Dott.ssa Stefania RENZULLI, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile;
- k) il Dott. Mauro RAGONESE, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile;
- l) la Dott.ssa Flavia RICCARDO, in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
- m) la Dott.ssa Maria Grazia DENTE, in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
- n) la Dott.ssa Lorena MARTINI, in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali;
- o) la Dott.ssa Adriana AMMASSARI, in rappresentanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
- p) la Dott.ssa Stefania SPINICELLI, in rappresentanza dell'Agenzia del Farmaco;
- q) il Dott. Sergio IAVICOLI, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

r) i Referenti per il PanFlu 2021-2023 di ognuna delle Regioni e P.A..

3. La composizione della Rete può essere integrata con successivi decreti del Ministro della salute.
4. I componenti della Rete durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di insediamento, salvo proroga e continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi componenti.
5. La Rete può avvalersi di ulteriori esperti esterni in relazione alle specifiche tematiche oggetto delle attività singolarmente trattate.

Art. 4

(Regolamento di funzionamento)

1. Su proposta del Coordinatore, la Rete approva, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il proprio regolamento di funzionamento.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il Coordinatore può convocare la Rete, anche in via d'urgenza.

Art. 5

(Oneri)

1. Ai componenti della Rete non spettano compensi per le prestazioni e le attività svolte in favore della Rete medesima.
2. Ai componenti della Rete spetta il solo rimborso delle eventuali spese di missione come da legislazione vigente per le attività svolte al di fuori della propria abituale sede di lavoro.
3. Gli oneri connessi alla previsione di cui al precedente comma 2 sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza, con l'eccezione dei Componenti non dipendenti pubblici per i quali gli oneri sono a carico del Capitolo di bilancio 4393 del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria *"Spese per l'attività e il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, nonché per la stipula di apposite convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare"*.
4. All'attuazione delle misure inserite nel decreto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per gli adempimenti di competenza.

Roma, 5 MAG. 2021

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza

